



CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Brescia, 30 maggio 2012

**Alla Presidente
della Corte di Appello di
Brescia**

Nella causa promossa da **F.G.H. S.P.A.**

Nei confronti di **S.A. EREDI GNUTTI METALLI S.P.A.**

Registrata al numero 908/07 di Registro Generale penale/civile

Avente ad oggetto Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

Tenutasi all'udienza di precisazione delle conclusioni del **25 gennaio 2012**

Segnalo una decisione basata su un principio innovativo come di seguito sinteticamente descritto:

Il socio di una società per azioni che agisca per ottenere la dichiarazione di nullità o l'annullabilità della delibera assembleare di rettifica di bilanci riferiti ad esercizi risalenti nel tempo, ai sensi degli artt. 2379 e 2377 c.c., deve dimostrare innanzitutto la propria legittimazione ad agire, il che, pertanto, significa dimostrare la qualità di socio nel momento in cui la delibera è stata assunta; in secondo luogo deve provare il proprio interesse ad agire, inteso quale interesse economico relativo alla distribuzione degli utili o quale interesse alla chiarezza e veridicità del bilancio.

Nello specifico la Corte ha ritenuto non sussistere l'interesse ad agire del socio che agisca per ottenere, conseguentemente alla nullità/annullabilità della delibera assembleare, la distribuzione degli utili relativi ad esercizi commerciali di anni antecedenti rispetto a quello in cui ha acquisito della qualifica di socio.

Il Consigliere Estensore

VISTO,

Il Presidente di Sezione



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, riunita in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:

Dott. Donato Pianta	Presidente rel.
Dott. Antonietta Miglio	Consigliere
Dott. Marina Dughi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 908/07 Ruolo Generale promossa con atto d'appello notificato il 4 luglio 2007 n. 6132 cronol. Ufficio Notifiche di Brescia e **posta in deliberazione in Camera di Consiglio il 26 aprile 2012**

d a

F.G.H. S.P.A. (GIÀ CON. FIN S.P.A.) con sede in Molinetto di Mazzano ed in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. CASTELLI TULLIO del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio

APPELLANTE

contro

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 908/2007
Camp. Civ. N.

OGGETTO
Impugnazione delle
deliberazioni
dell'assemblea

153110

S.A. EREDI GNUTTI METALLI S.P.A., con sede in Brescia ed in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Amedeo Gnutti, rappresentata e difesa dall'avv. CARMIGNANI CESARE del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura a margine in calce agli atti introduttivi di entrambi i gradi del giudizio

APPELLATO

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 10 maggio/12 giugno 2007, n. 1986/07

CONCLUSIONI

Dell'appellante

Nel merito: in totale riforma della sentenza impugnata, annullarsi la delibera assembleare 21/11/2005 per i motivi dedotti e per l'effetto dichiararsi il diritto dell'attrice alla riscossione degli utili risultanti dai bilanci rettificati del 1978/1979, 1979/1980, 1980/1081 con interessi e rivalutazione da ogni singolo anno di debenza e con ogni ulteriore conseguenza e statuizioni di legge; in via subordinata: annullarsi la delibera assembleare 25/11/2005 per i motivi dedotti con ogni conseguente effetto di legge;

spese rifuse per entrambi i gradi del giudizio con condanna di controparte alla restituzione di quanto versatole dall'appellante per spese di primo grado in € 21.675,70.

Dell'appellata

A) Rigettarsi l'appello proposto dalla FGH Franco Gnutti Holding S.p.A., in accoglimento delle eccezioni processuali, pregiudiziali e di merito svolte in comparsa di costituzione e risposta.

B) Confermarsi comunque l'appellata sentenza per quanto riguarda il rigetto delle domande proposte dalla attrice ed appellante FGH Franco Gnutti Holding S.p.A.:

- sia in accoglimento delle eccezioni processuali, pregiudiziali e di merito svolte in comparsa di costituzione e risposta;

- sia in accoglimento dell'appello incidentale, condizionato e motivazionale, proposto dalla S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A., in virtù del quale appello incidentale le domande proposte dalla attrice ed appellante devono essere rigettate, in via logicamente gradata, perché improponibili, improcedibili e, comunque, perché prescritte ed infondate.

C) In via di appello incidentale, riformarsi l'appellata sentenza nella parte in cui non ha accolto completamente la domanda di condanna della F.G.H. Franco Gnutti Holding S.p.A. al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche d'ufficio, nella sentenza, poiché l'attrice aveva in prime cure insistito nella coltivazione dell'azione e poiché l'attrice stessa ha continuato a coltivare la stessa azione anche in questo grado.

D) Condannarsi la F.G.H. Franco Gnutti Holding S.p.A. alla rifusione di tutte le spese del presente processo, comprese quelle relative al presente grado, c.p. incluso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 13 febbraio 2006 la società F.G.H. Franco Gnutti Holding S.p.A. aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Brescia la società S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A., chiedendo annullarsi la delibera assembleare 21/11/2005 e per l'effetto dichiararsi il diritto dell'attrice alla riscossione degli utili risultanti dai bilanci rettificati del 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981 con interessi e rivalutazione da ogni singolo anno di debenza e con ogni ulteriore conseguenza e statuizioni di legge; in via subordinata, annullarsi la delibera assembleare 25/11/2005.

La società attrice aveva esposto quanto segue:

- essa è avente causa di Franco e Giacomo Gnutti per aver acquistato dai predetti un numero di azioni della società convenuta, rappresentanti il 25% del capitale sociale di questa;
- all'esito di una annosa controversia giudiziaria, instaurata da Franco e Giacomo Gnutti, all'epoca soci della S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A., avente ad oggetto l'impugnazione delle delibere con le quali l'assemblea di detta società aveva approvato i bilanci degli esercizi 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 23976/04, confermando la sentenza n. 196/01 di questa Corte territoriale, aveva dichiarato la nullità dei menzionati bilanci;
- gli amministratori della S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. avevano, pertanto, provveduto a rettificare i bilanci degli anni in parola e l'assemblea successivamente convocata, con delibera in data 21

novembre 2005, li aveva approvati, nella stesura recante variazioni delle voci relative al magazzino, suscettibili di determinare un incremento degli utili, ma senza prevedere la distribuzione di un corrispondente dividendo, così come aveva approvato la decisione di non inserire nel bilancio 2004/05 alcun onere pregresso riferito agli esercizi 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, in quanto *“nessuna rettifica fiscale è intervenuta da parte degli organi competenti ed è decaduto il loro potere di accertamento e, per quanto riguarda il diritto al compenso derivante ai cessati Amministratori, lo stesso risulta prescritto”*;

- siffatta delibera integrava aperto contrasto con l'art. 32 dello statuto della società vigente *temporis razione*, che prevedeva la distribuzione degli utili alle azioni, dedotte la riserva legale del 5% e la quota del 6% spettante al Consiglio di Amministrazione, salva contraria diversa decisione dell'assemblea; nonché con gli artt. 2377 e 2423 ss. c.c. e con i principi di chiarezza e veridicità;

- in subordine, era illegittima la delibera del 25 novembre 2005, con la quale la medesima assemblea, approvando il bilancio relativo all'esercizio 2004/05, nulla aveva previsto in conseguenza della menzionata rettifica dei bilanci 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981.

Si era costituita in giudizio la società S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. opponendo una fitta rete di eccezioni in rito e nel merito e chiedendo respingersi le domande dell'attrice, con condanna di quest'ultima a sensi dell'art. 96 c.p.c. e con vittoria delle spese di lite.

La causa, trattata secondo il rito introdotto dal d.Lgs 17 gennaio 2003, n. 5, è stata decisa con la sentenza ora assoggettata ad appello (in data 10 maggio/12 giugno 2007, n. 1986/07) con la quale il Tribunale ha respinto sia le domande svolte dalla società attrice che la domanda riconvenzionale formulata dalla società convenuta ed ha posto a carico di quest'ultima le spese di lite, secondo il principio della soccombenza.

I primi Giudici hanno, in via preliminare, osservato che difetta, in capo alla società F.G.H. Franco Gnutti Holding S.p.A. *la legittimazione ad agire, atteso che i bilanci d'esercizio sulla base dei quali è formulata la richiesta di ripartizione degli utili sono relativi ad anni precedenti al 15 gennaio 1985 quando parte attrice è divenuta socia della società convenuta: è pacifico infatti che non sussiste alcun diritto in capo all'acquirente di azioni di poter richiedere utili relativi ad anni pregressi al proprio acquisto delle azioni della società convenuta.*

In ogni caso, secondo il Tribunale, dovrebbe trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta, atteso che nella controversia conclusasi con la sentenza n. 23976/04 della Suprema Corte di Cassazione mai gli attori avevano richiesto la ripartizione degli utili non distribuiti per effetto delle delibere assembleari impugnate, di guisa che, essendo tali utili reclamabili indipendentemente dalla decisione del Giudice, la decorrenza della prescrizione non poteva tener conto della esistenza del giudizio, né questo era suscettibile di provocare l'interruzione della prescrizione.

Infine, la domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte convenuta doveva essere rigettata *in quanto nessuna prova è stata fornita sulla sussistenza degli asseriti danni.*

Avverso detta sentenza, notificata il 20 giugno 2007, ha proposto appello la società F.G.H. Franco Gnutti Holding S.p.A. chiedendone la riforma sulla base di quattro motivi di doglianza. Si è costituita in giudizio la S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. resistendo all'impugnazione e svolgendo appello incidentale.

Così radicatosi il contraddittorio e senza l'svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, all'udienza collegiale del 25 gennaio 2012, in occasione della quale sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Scaduti questi, la Corte ha deliberato la presente sentenza nella camera di consiglio del 26 aprile 2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame la società FGH Franco Gnutti Holding S.p.A. sottopone a critica la sentenza del Tribunale di Brescia per averle i primi Giudici negato la legittimazione ad agire.

Si sostiene, invece, che oggetto dell'impugnazione è la delibera adottata dall'assemblea societaria in data 21 novembre 2005, dunque in epoca in cui la società appellante era da tempo intestataria delle azioni della società S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A..

Proseguendo nell'impegno volto a criticare la sentenza impugnata la società FGH ribadisce di essere portatrice di un preciso interesse ad

impugnare la delibera in parola, legato alla esigenza tanto di tutelarsi dal danno arrecato al suo interesse economico al riconoscimento del diritto alla partecipazione ai maggiori utili consacrati dai bilanci 1979/80/81, come approvati in rettifica a seguito della definizione del precedente giudizio, quanto di esigere il rispetto delle norme di legge e del principio della chiarezza nella redazione del bilancio.

La doglianza non è meritevole di essere condivisa.

Va premesso che, in linea di principio, non può negarsi la legittimazione attiva in capo alla società odierna appellante, posto che, come questa ha correttamente sottolineato, l'impugnazione non riguarda direttamente le delibere assembleari che avevano approvato i bilanci relativi agli esercizi 1979/80/81, bensì quella adottata il 21 novembre 2005, cui la FGH avrebbe potuto partecipare a pieno titolo.

Ciò posto, l'azione esperita in questa sede processuale è sguarnita del requisito dell'interesse ad agire.

Va, al riguardo, richiamato quanto ha pregevolmente puntualizzato la Corte regolatrice nel motivare la sentenza n. 23976/04 che ha concluso il giudizio instaurato da Franco e Giacomo Gnutti.

I Supremi Giudici testualmente hanno affermato:

“Il tema dell'interesse ad impugnare le deliberazioni d'approvazione del bilancio, specificamente sotto il profilo del vizio di mancanza di chiarezza e precisione, deve muovere dall'identificazione del contenuto del diritto all'informazione (con riferimento all'art. 2423 c.c. nel testo

vigente anteriormente alla novella del 1991), che ha formato ripetutamente oggetto di esame da parte di questa corte di legittimità.

A questo riguardo, nella sentenza 21 febbraio 2000 n. 27 le Sezioni unite di questa Corte premettono che la funzione del bilancio non è soltanto quella di misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma anche quella di fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere.

L'art. 2423 c.c. (nel testo vigente all'epoca cui si riferiscono le delibere impugnate) enuncia il principio di chiarezza, cui è collegato il diritto all'informazione, finalizzato a consentire l'espressione in assemblea di un voto cosciente e meditato appunto perché basato su un'adeguata conoscenza dei dati.

Ora, in relazione a quel parametro normativo, il diritto all'informazione deve trovare una realizzazione effettiva, e non già ricevere una risposta di mera apparenza.

Alla luce di tali principi, risulta confermata la soluzione alla quale la giurisprudenza di questa Corte era già pervenuta, che, cioè, per la già rilevata funzione informativa del bilancio, l'interesse del socio, che lo legittima (ex art. 1421 c.c.) ad impugnare per nullità la deliberazione d'approvazione d'un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende solo dalla frustrazione dell'aspettativa che il medesimo socio possa avere alla percezione di un dividendo o, comunque, da un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente far balenare.

Quell'interesse, invece, ben può nascere dal fatto stesso che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permette al socio di avere tutte le informazioni - destinate ovviamente a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione - che il bilancio dovrebbe invece offrirgli, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente, il socio impugnante legittimamente aspira”.

Orbene, calando i principi così autorevolmente espressi nella presente controversia, occorre verificare se i due distinti ordini di interesse possano animare l’iniziativa giudiziaria dell’odierna appellante.

Quanto alla pretesa riguardante l’asserita violazione del diritto alla ripartizione degli utili, in conformità a quanto nello specifico prevedeva l’art. 32 dello statuto sociale, la Corte reputa che non si possa prescindere dalla circostanza, pacifica in causa, che la società ora appellante è divenuta socia della S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. solo a partire dal 15 gennaio 1985, per effetto del progressivo trasferimento effettuato in suo favore da parte dei soci Franco e Giacomo Gnutti di pacchetti azionari.

Si tratta di una circostanza il cui rilievo decisivo va valutato avendo presente che in caso di vendita dell’azione - cui consegue l’acquisto dello *status* di socio ed anche la misura della partecipazione del nuovo socio nella società per azioni – il diritto dell’acquirente agli utili ha riferimento esclusivamente a quelli inerenti ad esercizi chiusi (o, secondo diversa opinione, ripartiti) dopo la stipulazione del contratto, trattandosi di frutti civili che accedono al diritto, trasferito in virtù del contratto stesso.

E tale affermazione si ritiene trovi conforto nel *dictum*, ancorché espresso in tempi non molto recenti, della Corte regolatrice (Cass. Civ. I, 9 agosto 1973, n. 2280), la quale ha enunciato che in materia di impugnativa per nullità o per annullamento di una deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio di una società per azioni, il trasferimento della partecipazione azionaria non determina anche il trasferimento dell'azione giudiziaria sia rispetto ad un processo non ancora iniziato sia rispetto ad un processo già pendente, e ciò *per la constatazione della impossibilità di ravvisare una posizione soggettiva sostanziale a contenuto patrimoniale (sia pure di mera aspettativa al "risultato utile" dell'azione stessa) idonea a costituire il vero oggetto di trasferimento (ibidem, in motivazione).*

Né può essere condiviso il dubbio, manifestato dal Tribunale di Brescia nel motivare l'ordinanza in data 16 luglio 2010, prodotta dalla società appellante, sulla necessità che la questione in parola sia incorporata in un'eccezione invece spettante agli *ex* soci, danti causa della stessa, non dovendo la Corte dirimere una controversia sulla titolarità del diritto al dividendo fra Franco e Giacomo Gnutti, da una parte, e FGH, dall'altra: il *thema decidendum* concerne, invece, la possibilità di riconoscere in capo all'appellante l'interesse ad agire inerente alla pretesa di veder distribuiti i dividendi in forza degli utili che avrebbero dovuto essere consacrati dai bilanci degli esercizi chiusi negli anni 1979, 1980, 1981. Osservandosi che rispetto a tale pretesa l'interesse ad agire poteva essere sopravvissuto alla perdita della qualità di socio in capo ai predetti Gnutti, potendo

costoro vantare un diritto in relazione alla loro passata partecipazione (cfr. Cass. Civ. I, 13 gennaio 1988, n. 181).

Passando all'esame della doglianza riferita al mancato rispetto dei principi di chiarezza e di veridicità che, a sensi dell'art. 2423 c.c., devono informare la redazione del bilancio, si osserva che è nulla la delibera di approvazione (solo) quando risultino in concreto pregiudicati gli interessi generali tutelati dalla norma, e non anche quando l'incidenza su di essi sia insignificante o trascurabile, come accade allorché la violazione sia nella sostanza irrilevante, in quanto priva di reale consistenza, meramente formale, di immediata percezione o di agevole correzione tramite le informazioni rese in assemblea o comunque facenti parte del bagaglio conoscitivo del socio.

Chiarezza, peraltro, significa evidenza e soprattutto analiticità delle voci in misura adeguata alle esigenze di comprensione della composizione del patrimonio, dell'origine del risultato e delle ragioni per le quali una certa posta di bilancio ha acquistato la consistenza e la qualificazione che le sono state attribuite nel documento, rammentandosi che tra le funzioni del bilancio vi è quella di fornire ai soci e ai terzi tutte le informazioni prescritte dalla legge, non soltanto con riferimento ai dati conclusivi ma anche alle singole poste e al modo della loro formazione.

Ciò posto, occorre sottolineare come l'interesse all'impugnazione (nella specie della delibera assembleare del 21 novembre 2005) - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo -

debba essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (cfr. Cass. S.U. 19 maggio 2008, n. 12637).

Orbene, nel caso che ci occupa, non vi è chi non veda come l'interesse in parola manchi anche in relazione al secondo profilo di nullità dedotto dalla FGH S.p.A., sol che si consideri che la società appellante ha acquisito la qualità di socio dell'appellata in data 15 gennaio 1985, quando le esigenze di comprensione della composizione del patrimonio, dell'origine del risultato e delle ragioni per le quali certe poste di bilancio avevano acquistato determinate consistenza e qualificazione erano esaurientemente soddisfatte dalle risultanze dei bilanci relativi agli esercizi dal 1982 al 1984, dei quali il primo non è stato impugnato e il secondo ed il terzo, pur impugnati, alla data di approvazione della delibera del 21 novembre 2005 erano ormai definitivamente risultati immuni da cause di nullità.

Va pertanto respinto, alla stregua di quanto precede, il primo motivo di gravame, e di conseguenza resta travolto anche il terzo, con il quale viene espressamente affrontata la tematica inerente alle statuizioni contenute nella menzionata delibera dell'assemblea del 21 novembre 2005, rivolgendo la società appellante la sua *vis dialectica* agli aspetti riguardanti, per un verso, l'omessa deliberazione in ordine alla ripartizione dei maggiori utili evidenziati dai nuovi bilanci del

1979/1980/1981, per l'altro le asserite violazioni dei principi di chiarezza e veridicità nell'approvare i bilanci predetti.

Resta, inoltre, evidentemente assorbita la tematica introdotta con il secondo mezzo, attinente alla statuizione (invero non indispensabile ai fini del decidere) con la quale è stata accolta l'eccezione di prescrizione relativamente alla pretesa ai dividendi *de quibus*.

Il quarto motivo di doglianza, dedotto in via subordinata, riguarda la pretesa nullità della delibera assembleare in data 25 novembre 2005, con la quale è stato approvato il bilancio relativo all'esercizio 2004/2005.

Le tematiche prospettate, sulle quali il Tribunale, in verità, ha omesso di prendere posizione, sono sostanzialmente tre:

- *“l'omissione in bilancio di qualsiasi dato emergente dalla rettifica, imposta peraltro da sentenza passata in giudicato nel corso dell'esercizio 2004/2005, dei bilanci 1978/1979, 1979/1980 e 1980/1981”*, che comporta *si per sé* violazione dei principi di chiarezza e precisione, oltre che del disposto dell'art. 2434 *bis* c.c., ove si prevede che nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di un precedente bilancio si deve tener conto delle ragioni di detta invalidità;
- l'eccesso di potere, nella forma che abbiamo sopra evidenziato, oltre che nell'atto introduttivo del primo grado del presente giudizio;
- la non conformità al disposto dell'art. 2423 c.c., *in quanto la voce “altri fondi” indicata in bilancio al passivo per € 347.980,00 non è adeguatamente illustrata nella nota integrativa: invero in calce a pag. 24 non viene data esauriente spiegazione dei motivi per i quali viene*

mantenuta l'appostazione di € 194.468,00 come "fondo rischi vari" riportata per lo stesso ammontare dall'esercizio precedente.

Sotto il primo profilo, la Corte reputa si debba sottolineare come la dichiarazione della nullità dei bilanci relativi agli esercizi chiusi rispettivamente al 31 luglio 1979, 31 luglio 1980 e 31 luglio 1981 sia stata pronunciata in un contesto in cui il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 luglio 1982 e quelli degli esercizi chiusi dal 31 luglio 1985 al 31 luglio 2004 erano rimasti immuni da impugnazioni e come i bilanci chiusi rispettivamente al 31 luglio 1983 ed al 31 luglio 1984, pur essendo stati impugnati da Franco e Giacomo Gnutti, all'esito del giudizio concluso dalla già menzionata sentenza n. 23976/04 della Corte regolatrice siano risultati immuni dai vizi denunciati.

Appare, peraltro, decisivo rilevare come nella motivazione della sentenza n. 196/01 di questa Corte, impugnata senza successo in sede di legittimità, si affermi che, in tema di approfondimento del dibattito concernente l'applicazione, nella presente controversia, del principio di "continuità dei bilanci", vi è la possibilità che ad un bilancio illegittimo, perché inveritiero e non chiaro e preciso, succeda un altro bilancio che, invece, dia fedele e puntuale rappresentazione della realtà gestionale ed economica dell'impresa, neutralizzando o facendo emergere i fatti che avevano inficiato la validità del precedente. E si sia osservato, in particolare, che la constatazione che precede ha la sua diretta dimostrazione nel caso sottoposto al suo scrutinio, in cui il bilancio

chiuso al 31 luglio 1984 era stato certificato in ogni sua parte dalla società di revisione, che aveva partecipato anche al rilievo fisico delle giacenze a tale data, “rendendo quindi evidente che gli scostamenti dalla realtà che si sono visti contraddistinguere i precedenti bilanci non si sono riverberati su quello esaminato e ponderatamente valutato dalla società medesima”.

Orbene, il giudizio espresso da questa Corte nella precedente controversia (reso definitivo dalla più volte menzionata sentenza della Suprema Corte), non si è, dunque, limitato ad una mera ed astratta applicazione di principi giuridici o contabili, ma risulta vigorosamente ancorato ad una concreta delibazione della legittimità del bilancio chiuso al 31 luglio 1984, ed ha accreditato tale qualità in modo netto ed inequivocabile e proprio in relazione alle possibili ripercussioni su di esso della pronuncia di nullità dei bilanci dal 1979 al 1981. Di guisa che non appare più aperta alcuna via per porre nuovamente in discussione la realtà gestionale e ed economica della S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. alla data del 31 luglio 1984 e, per inevitabile conseguenza, alle date di chiusura degli esercizi successivi sino a quello che ci occupa.

Sotto il secondo profilo, si deve rilevare l'infondatezza della censura ove si addebita l'eccesso di potere, “nella forma che abbiamo sopra evidenziato”, atteso che la *vis dialectica* era stata diretta alla contestazione della decisione dell'assemblea del 21 novembre 2005, con argomenti che, obiettivamente, non possono efficacemente aggredire la

deliberazione del 25 novembre 2005; in ogni caso essa è inammissibile, poiché si affida ad un mero richiamo alle censure esposte “nell’atto introduttivo del presente giudizio (di primo grado)”, laddove i motivi di gravame devono riferirsi alla decisione appellata, e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa, anche perché un siffatto richiamo obbligherebbe il giudice “ad quem”, al fine di identificare i motivi sui quali deve pronunciarsi, ad un’opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida (*ex multis*: Cass. Civ. I, 23 maggio 2006, n. 12140).

Infondato o, addirittura, inammissibile è anche il terzo profilo di doglianza, atteso che esso si risolve in un’apodittica lamentela in ordine all’appostazione del “fondo rischi vari” nella medesima consistenza dell’esercizio precedente, senza che venga presa posizione sulla motivazione addotta dal consiglio di amministrazione (che sul punto aveva riferito all’assemblea in vista dell’approvazione del bilancio), poggiante sulla invarianza della situazione a tale appostazione sottesa.

Per le considerazioni sin qui esposte l’appello va respinto.

Alla soccombenza segue la condanna della società FGH Franco Gnutti Holding S.p.A. a rimborsare alla società appellata S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.A. le spese del grado che, in considerazione della complessità e del valore della controversia, nonché dell’attività difensiva spiegata, tenuto conto della vigente tariffa professionale si liquidano come meglio precisato nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

respinge l'appello proposto dalla FGH Franco Gnutti Holding S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data 10 maggio/12 giugno 2007, n. 1986/07.

Condanna la società appellante, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in € 197,20 per spese, € 11.660,00 per diritti, € 36.930,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 maggio 2012

IL PRESIDENTE est.

 Donato Pianta